

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SETTORE FALLIMENTI**

il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati:

Eduardo Savarese - Presidente relatore

Lorella Triglione - Giudice

Maria Gabriella Frallicciardi - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa iscritta al n. *omissis* del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo (art.98 L.F.).

TRA

BANCA

FALLIMENTO

-opponente-

-opposto contumace-

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

L'opposizione risulta tempestivamente proposta e notificata alla curatela. Quest'ultima non si è costituita e di essa deve essere dichiarata la contumacia. Non sussistono questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito. La banca opponente vanta un credito per mancato rimborso di due prestiti chirografari; essa fonda il credito su decreto ingiuntivo non opposto, producendo anche documentazione relativa alla pretesa (contratti, movimentazione dei finanziamenti e, in questa sede, estratti conto).

Il giudice delegato, ritenendo non opponibile il decreto ingiuntivo e mancante la prova della consegna delle somme, rigettava la domanda.

L'opposizione si duole sia del fatto che il decreto ingiuntivo non sia stato considerato opponibile, sia del fatto che non sia stata ritenuta raggiunta la prova del versamento delle somme oggetto di finanziamento.

Orbene, il collegio osserva che la banca ebbe ad ottenere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Napoli il 2 ottobre 2012, notificato il 24 ottobre 2012, e non opposto. Quale prova della definitività, il creditore produce certificato di mancata opposizione rilasciato dalla cancelleria competente del Tribunale di Napoli.

Sentenza, Tribunale di Nola, Dott. Eduardo Savarese, 17 giugno 2016, n. 796

Il giudice delegato, invocando il precedente della Corte di Cassazione n. 1650/14, e rilevando la mancanza di certificato ex art. 647 c.p.c. emesso dal giudice prima della dichiarazione di fallimento, reputava non opponibile il decreto.

La decisione del GD non convince.

Il principio pacificamente ammesso, anche dal ricorrente, è che il decreto ingiuntivo deve essere passato in cosa giudicata prima della dichiarazione di fallimento onde essere opponibile. E che ciò avvenga è necessario, secondo il restrittivo, e a dire il vero poco condivisibile orientamento di legittimità sopra riportato, che venga emesso il decreto ex art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento.

Tuttavia, la norma ora citata non prevede l'emissione di decreto quale atto funzionale ad accertare la definitività del decreto ingiuntivo, ma quale atto funzionale a dichiarare l'esecutività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione.

La norma è dunque dettata per i casi in cui, essendo stato emesso un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo (che è la regola), e non essendo stata proposta opposizione, il ricorrente debba ottenere la esecutività del decreto, cioè la trasformazione del titolo giudiziale in titolo giudiziale esecutivo.

E' evidente che quando, come nella specie, tale esecutività il decreto già possedeva perché è stato emesso esecutivo un decreto ex art. 647 c.p.c. risulterebbe ultroneo, in quanto il titolo giudiziale esecutivo già c'è. Certo, può predicarsi un'ulteriore funzione, cioè quella di accertare la corretta esecuzione della notificazione all'ingiunto: infatti, l'art. 647 c.p.c. comma secondo stabilisce che, ove il decreto sia dichiarato esecutivo ai sensi "del presente articolo", non potrà essere più proposta opposizione.

Tuttavia, anche tale norma va interpretata secondo il generale canone di ragionevolezza: "blindate il decreto secondo la procedura indicata non pone una strada esclusiva al ricorrente, in quanto, ove venga proposta opposizione, egli potrà sempre provare di avere correttamente notificato e che, dunque, l'opposizione è tardiva. Nella specie, poi, in cui il debitore fallisca potrebbe essere la curatela interessata a proporre opposizione? Di certo no, potendo, semplicemente, non ammettere ove contesti il merito della pretesa creditoria. Ne deriva che, quanto meno nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, la certificazione di cancelleria sulla mancanza di opposizioni pendenti è requisito sufficiente a reputare la definitività del decreto ingiuntivo.

Quanto al secondo profilo, e cioè la mancata prova del versamento delle somme, invero il ereditare ricorrente ebbe a depositare la lista dei movimenti attinenti al finanziamento. E' vero però che tale mera lista non è prova sufficiente del versamento, che invece è fornita nella presente sede con la produzione degli estratti conto bancari.

Il collegio tiene a rilevare, in termini più generali, che l'accertamento del passivo va svolto coniugando rigore e opportuna duttilità, valorizzando le specifiche circostanze del caso concreto, le quali qui si sostanziano nella circostanza non irrilevante che il ricorrente odierno fu anche il creditore che richiese ed ottenne la dichiarazione di fallimento: ciò lo si sottolinea in ordine non al primo motivo di opposizione, ma al secondo, cioè alla carenza di prova dell'erogazione dei prestiti,

Sentenza, Tribunale di Nola, Dott. Eduardo Savarese, 17 giugno 2016, n. 796

evidentemente deliberata in fase pre-fallimentare onde fondare la legittimazione del creditore ricorrente.

Un approccio ragionevolmente flessibile consente, peraltro, di non aggravare il tribunale di opposizioni allo stato passivo evitabili in sede di accertamento del passivo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con compensazione nella misura del 50%, stante la contumacia della curatela.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo proposta da BANCA con ricorso depositato l'11 novembre 2015, ogni altra difesa, eccezione e richiesta rigettate, così provvede: Accoglie l'opposizione e per l'effetto ammette l'opponente al passivo del fallimento opposto come da domanda.

Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna la curatela opposta al pagamento della restante parte a favore dell'opponente, che liquida in euro 130,00 per spese ed euro 4300,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio dei 16 giugno 2016.

Il Presidente
Eduardo Savarese

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*